

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

Provincia di Carbonia-Iglesias

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10

OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo Servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016.

L'anno Duemilasedici addì tredici del mese di maggio alle ore 10,15 nel comune di Fluminimaggiore, la Sala Consigliare del Comune, Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
53) PELLEGRINI	Ferdinando	☒	☐
54) SANNA	Paolo	☒	☐
55) CARROGU	Gian Pietro	☒	☐
56) GHIRLANDA	Paolo	☒	☐
57) PILI	Filippo	☒	☐
58) ATZORI	Andrea	☒	☐
59) MASOLE	Marco	☒	☐
60) FRAU	Fernando	☒	☐
61) ATZORI	Francesco	☐	☒
62) CONGIA	Antonio	☐	☒
63) ZANDA	Mauro	☐	☒
64) FARCI	Miriam	☐	☒
65) LICHERI	Liviana	☐	☒

Totale presenti n° 8

Totale Assenti n° 5

Assiste la seduta il Segretario Dott. Daniele GIAMPORCARO

Il Sindaco Sig. PELLEGRINI Ferdinando assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta avente per oggetto: **“Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo Servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016”**, allegata al presente atto e di cui ne forma parte integrante e sostanziale ed illustrata dal Sindaco nel suo contenuto;

Dopo breve discussione;

Con otto voti favorevoli, si approva;

Si passa quindi alla votazione per dichiarare l'atto immediatamente esecutivo;

Con otto voti favorevoli, si approva;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Di approvare la proposta avente per oggetto: **“Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo Servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016 “**, allegata al presente atto e di cui ne forma parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE –

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il 20-05-2016 e che trovasi in pubblicazione dal 20-05-2016 al 04-06-2016 per quindici giorni.

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE





Comune di Fluminimaggiore

Provincia di Carbonia-Iglesias

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberato con atto C.C. n. ____ del _____

Pervenuta al Segretario il _____

OGGETTO: *Determinazione aliquota per l'applicazione del tributo Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016.*

=====

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile.

VISTO:

l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii: stabilisce: *"gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomia locali, in presenza di motivate esigenze."*;

il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2015), recante il *".. differimento al 31 marzo 2016 per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali .."*, e del 1° marzo 2016 (G.U. n. 55 del 07.03.2016) con il quale viene *".. ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali .."*, ed ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio entro i termini suddetti;

l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007): *"Gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

l'art. 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448, il quale dispone: il comma 16 dell'art. 53 della legge 388 del 2000, è sostituito dal seguente: *"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;

Che l'Amministrazione Comunale deve ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

CHE con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, suddivisa:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015, con la quale sono state apportate importanti modifiche alla disciplina IUC, e nel particolare per quanto riguarda la TASI, in particolare:

ESENZIONE TASI per l'abitazione PRINCIPALE "QUOTA INQUILINO/UTILIZZATORE" – ma continua a versare la sua quota il POSSESSORE del fabbricato locato con aliquota "altri fabbricati"

A seguito delle modifiche introdotte dal comma 14, lett. a) dell'art. 1, legge 208 del 2015, il comma 639, art 1, legge n. 147 del 2013, risulta come segue:

"639 È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."

A seguito delle modifiche introdotte dal comma 14 lett. d) dell'art. 1 della legge 208 del 2015, il comma 681, art 1, della legge n. 147 del 2013, risulta come segue:

"681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare."

Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo."

ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE (ESCLUSE A/1-A/8-A/9 PER LE QUALI E' QUINDI APPLICABILE) E TERRENI AGRICOLI

A seguito delle modifiche introdotte dal comma 14, lett. b), dell'art. 1 legge 208 del 2015, il comma 639 art 1, della legge n. 147 del 2013, risulta come segue:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9."

Per il 2016 possibile mantenere la maggiorazione TASI alle stesse condizioni del 2015.

Come previsto dal comma 28 dell'art. 1, legge 208 del 2015:

"28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."

TASI – riduzione ALIQUOTA FABBRICATI IMPRESA COSTRUTTRICE DESTINATI ALLA VENDITA (beni merce)

A seguito delle modifiche introdotte dal comma 14, lett. c), dell'art. 1 legge 208 del 2015, il comma 678 art 1, della legge n. 147 del 2013, risulta come segue:

“678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.”

RIDUZIONE imposta TASI (e IMU) al 75% per gli immobili locati a canone concordato

prevista dal comma 54 dell'art. 1 commi, legge 28.12.2015 n. 208: al comma 678 dell'art. 1 legge n. 147 del 2013, è aggiunto il seguente periodo: “ Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.”;

VISTO l'art. 1, comma 677, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), e s.m.i., che pone il rispetto del vincolo “la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.”

CHE ai sensi del comma 688, dell'art. 1, della legge 147 del 2013, “... il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23” (prima rata entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre). È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto il regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), quale componente della Imposta Unica Comunale, approvato con atto di Consiglio Comunale n. ____ in data odierna;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 18 marzo 2015, con la quale sono state determinate le aliquote TASI per il 2015, che prevede l'aliquota del 1,5 per mille sulle abitazioni principali e relative pertinenze, mentre si stabiliva l'azzeramento della Tasi (ai sensi del comma 676 della legge n. 147 del 2013), per tutti i fabbricati diversi dalla abitazioni principali e per le aree fabbricabili;

CHE la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), all'art. 1 comma 26, introduce la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, per inibire agli enti locali aumenti tariffari e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la Tari): “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni ed agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ... (omissis) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'art. 243-bis del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, o il dissesto, ai sensi degli artt. 246 e seguenti del medesimo testo unico.”;

TENUTO conto che la legge di stabilità 2016 prevede, tra l'altro :

«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 21.04.2016, avente ad oggetto: "Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo Servizi Indivisibile (TASI) per l'anno 2016 – proposta al Consiglio Comunale", con la quale l'organo deliberante svolgendo una attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 2000, rubricato "Competenze delle Giunte", ha deliberato per l'anno 2016:

• << di dare atto che **SONO ESCLUSI** dal presupposto impositivo della componente TASI (tributo servizi indivisibili), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e successivi, della legge 27.12.2013 n. 147, e s.m.i.:

- a) i **terreni agricoli, le abitazioni principali** e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
- b) l'esclusione si applica anche alla quota di imposta possessore/occupante riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;

- (non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile;
- nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarebbe tenuto al versamento TASI nella percentuale del 90% dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell'aliquota "altri fabbricati";
SI PRECISA che anche per tali casistiche l'aliquota viene azzerata come indicato al punto che segue.

• di prendere atto della disposizione "blocca aumenti tariffari" contenuta nel comma 26 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), che introduce per il 2016, la sospensione di eventuali aumenti di aliquote e tariffe comunali rispetto ai livelli applicati nel 2015;

• di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016 :

➤ **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**

Anche in relazione alla sospensione di aumenti di aliquote e tributi comunali rispetto ai livelli applicati nel 2015 (per Imu + Tasi), di stabilire l'**azzeramento dell'aliquota** di base **TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti gli "altri fabbricati" (diversi dalle abitazioni principali) ed "aree edificabili";

➤ **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**

di stabilire l'**azzeramento** delle aliquote di base TASI per l'anno 2016, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per le **abitazioni principali** e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (specificando che in questo Comune non vi sono tali tipologie di immobili).

- di dare atto pertanto che nell'annualità 2016 non deve essere versata alcuna imposta TASI per azzeramento totale delle aliquote TASI e non risulta quindi necessaria l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI sarebbe diretta;
- di dare atto che la presente proposta ha carattere propositivo per il Consiglio Comunale, che dovrà deliberare l'approvazione definitiva di quanto previsto e determinato con il presente atto deliberativo;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio si rimanda al regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), in vigore per l'anno 2016;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (ai sensi art. 13 c. 15 D.L. 6.12.2011), esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- di dare atto che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; con obbligo di pubblicazione entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta ed invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. ➡➡

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, *rubricato "Attribuzione dei Consigli"*, che prevede la competenza del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali, tra cui rientra l'approvazione delle aliquote e detrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa, per l'anno 2016:

1. di dare atto che **SONO ESCLUSI** dal presupposto impositivo della componente TASI (tributo servizi indivisibili), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e successivi, della legge 27.12.2013 n. 147, e s.m.i.:

- a) i **terreni agricoli, le abitazione principali** e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
- b) l'esclusione si applica anche alla quota di imposta possessore/occupante riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;

- (non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile;
- nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarebbe tenuto al versamento TASI nella percentuale del 90% dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell'aliquota "*altri fabbricati*";
SI PRECISA che anche per tali casistiche l'aliquota viene azzerata come indicato al punto 3) che segue.

2. di prendere atto della disposizione “*blocca aumenti tariffari*” contenuta nel comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per l’anno 2016), che introduce per il 2016, la sospensione di eventuali aumenti di aliquote e tariffe comunali rispetto ai livelli applicati nel 2015;

3. di determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016 :

➤ **ALIQUOTA “0” (zero) per mille**

Anche in relazione alla sospensione di aumenti di aliquote e tributi comunali rispetto ai livelli applicati nel 2015 (per Imu + Tasi), di stabilire **l’azzeramento dell’aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti gli “altri fabbricati” (diversi dalle abitazioni principali) ed “aree edificabili”;

➤ **ALIQUOTA “0” (zero) per mille**

di stabilire **l’azzeramento** delle aliquote di base TASI per l’anno 2016, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per le **abitazioni principali** e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (specificando che in questo Comune non vi sono tali tipologie di immobili).

4. di dare atto pertanto che per l’annualità 2016 non deve essere versata alcuna imposta TASI per azzeramento totale delle aliquote TASI e non risulta quindi necessaria l’individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI sarebbe diretta;

5. che per tutti gli altri aspetti di dettaglio si rimanda al regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), in vigore per l’anno 2016;

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione (ai sensi art. 13 c. 15 D.L. 6.12.2011), esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7. di dare atto che l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; con obbligo di pubblicazione entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta ed invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Fluminimaggiore, maggio 2016

Il responsabile del procedimento

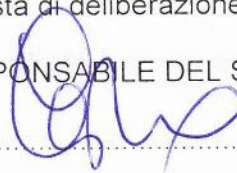
IL PROPONENTE
L’Assessore al bilancio

PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL'ART.49, comma 1, D. Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, sotto il profilo TECNICO, sulla presente proposta di deliberazione .

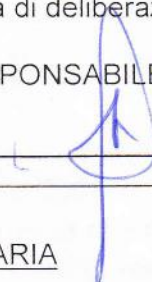
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, sotto il profilo CONTABILE , sulla presente proposta di deliberazione .

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione che verrà esaminata dal CONSIGLIO COMUNALE / GIUNTA MUNICIPALE.

SI ATTESTA

Che la spesa riportata nella presente proposta di deliberazione trova copertura finanziaria in carico :

per € sul cap. del bilancio corrente in c/
per € sul cap. del bilancio corrente in c/
per € in carico al finanziamento di cui alla L.R. di cui al c.c./Voce
di complessive €

Fluminimaggiore li

Che la spesa pari a complessive € trova regolare copertura finanziaria nei capitoli riportati nella presente proposta di deliberazione per la somma a fianco di ciascuno di essi segnata.

Fluminimaggiore li

IL RAGIONIERE COMUNALE

.....